



MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Art. 2

Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516

All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
- b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca».

Versione in vigore dal 25 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-art-2-modifiche-all-articolo-14-della-legge-22-novembre-1988-n-516>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it